



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 27 DIC. 2016 Deliberazione N. 877

L'anno _____ il giorno _____ del mese 27 DIC. 2016

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente Dott. Luciano D'ALFONSO

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. DI MATTEO Donato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

OGGETTO

Misure generali di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, denominata Direttiva "Uccelli", in seguito sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, in particolare, l'art. 3, che prevede che gli stati membri istituiscano Zone di Protezione Speciale (ZPS), quali territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie elencate nell'Allegato I della Direttiva stessa e delle specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia;

vista la Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat" la quale contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso la costituzione della rete ecologica europea "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, con il quale, unitamente alla legge n.157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", si dà applicazione in Italia alle Direttive comunitarie in parola;

richiamato l'art. 4 del suddetto D.P.R. 357/1997 e s.m.i., che prevede l'adozione, da parte delle Regioni, di opportune misure di conservazione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;

visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002, recante "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";

visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e s.m.i., recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";

rilevato che il suddetto Decreto del 17 ottobre 2007 prevede che le Regioni adottino le opportune misure di conservazione per le ZSC e per le ZPS sulla base dei criteri minimi in esso contenuti ed anche sulla base degli indirizzi espressi nel già citato decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";

ricordato che la Rete Natura 2000 in Abruzzo è costituita attualmente da 54 SIC e 5 ZPS, individuati dal verbale del Consiglio regionale n.8/26 del 28 luglio 2000 di designazione delle ZPS e dalle Deliberazioni della Giunta regionale n. 1890 del 13 agosto 1999, n. 252 del 20 marzo 2006, n. 738 del 27 ottobre 2010 e con le quali è stato proposto l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) elencati in allegato 1;

rammentato, altresì, che le ZPS e i SIC abruzzesi fanno parte degli elenchi di seguito indicati e che i siti di importanza comunitaria sono suddivisi tra regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea:

§ Decreto Ministeriale "Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE", emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 19.06.2009;

§ Decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (2015/2369/UE);

§ Decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2015/2374/UE);

§ Decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2015/2370/UE);

rilevato inoltre che l'art. 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" prevede espressamente che lo stato membro provveda a designare come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) i siti individuati come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in allegato alla medesima direttiva e della coerenza della rete ecologica Natura 2000;

atteso che l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., prevede che la designazione delle ZSC avvenga con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata, entro il termine massimo di sei anni dalla definizione, da parte della Commissione europea, dell'elenco dei siti;

rammentato che in Italia il periodo di sei anni per la designazione delle ZSC è scaduto per i SIC che figurano negli elenchi delle regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea, adottati rispettivamente nel 2003, 2004, 2006;

sottolineato che la Commissione Europea, nel valutare lo stato di avanzamento della designazione delle ZSC e l'introduzione delle Misure di Conservazione necessarie, ha aperto il Caso EU Pilot 4999/13/ENVI – "Designazione delle Zone speciali di conservazione", e successivamente la procedura d'infrazione 2015/2163 per la mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sulla base degli elenchi provvisori dei "Siti di Importanza Comunitaria", chiedendo chiarimenti in merito al livello di ottemperanza raggiunto e alle prospettive previste dall'Italia per conformarsi agli obblighi su citati, in virtù del principio di leale collaborazione imposti agli Stati membri dall'art. 4 par. 3 del Trattato dell'Unione Europea;



preso atto:

- che in data 10 maggio 2013 con nota prot. 0036152 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso alle Regioni e Province Autonome una "Segnalazione di massima urgenza e rilievo istituzionale – Apertura Caso EU Pilot 4999/13/ENVI" – Designazione delle Zone speciali di conservazione", chiedendo specifici elementi di risposta in relazione ai tempi di designazione delle ZSC e delle relative misure di conservazione;

- che con nota del 27 luglio 2016 prot.16218 il MATTM in riferimento alla procedura di infrazione invitava le regioni ad approvare quanto prima le misure di conservazione sito specifiche per poter effettuare la designazione delle ZSC e invitava i parchi nazionali, al fine di velocizzare il processo ad approvare con proprio atto le misure di conservazione relative ai SIC di competenza;

- che con nota prot. 16770 del 4 agosto 2016 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sollecitava nuovamente la regione all'approvazione delle misure di conservazione per poter effettuare la designazione delle ZSC per risolvere la procedura d'infrazione su citata;

- che quindi per la realizzazione ed il compimento di tale obbligatorio processo, ai fini del consolidamento della Rete Natura 2000 sul territorio regionale, così come richiesto dai disposti comunitari, risulta necessario e non più procrastinabile adottare Misure di Conservazione di livello generale e fornire indirizzi per la futura redazione di misure sito-specifiche;

ricordato a tal proposito, che il già citato Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 ha previsto che le misure di conservazione fossero adottate entro 3 mesi dalla sua emissione, sulla base di criteri minimi uniformi da applicarsi al fine di assicurare il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché di stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati;

ricordato altresì che la regione Abruzzo con D.G.R. n. 451 del 24 agosto 2009 "Recepimento DM n. 184/07 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). Misure di conservazione delle ZPS, ai sensi Direttive n. 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm.ii. e DM 17/10/07" ha approvato le Misure Generali di Conservazione con validità solo per le ZPS e che quindi risulta necessario adottare il presente provvedimento che recepisca le disposizioni del succitato D.M. 17 ottobre 2007, conformemente alle caratteristiche di tutti i siti Natura 2000 abruzzesi ed alla realtà territoriale, amministrativa e normativa della Regione Abruzzo:

considerato quindi ormai indispensabile disporre di misure di conservazione di carattere generale, efficaci per tutti i siti della Rete Natura 2000 (all.2), unitamente a disposizioni specifiche relative a gruppi di habitat e specie organizzate per ecosistemi (all.3);

considerato che le suddette disposizioni specifiche, relative ai diversi ecosistemi, hanno valenza nelle more dell'approvazione delle conseguenti misure sito specifiche;

rammentato inoltre che le misure qui proposte, nel definire limitazioni e buone pratiche, nonché nel fornire indirizzi per la redazione di misure sito-specifiche, contribuiranno sia a mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario, sia a rendere più palesi gli obiettivi di tutela della biodiversità in tali ambiti, garantendo l'uso sostenibile delle risorse in relazione alle dinamiche socio-economiche del territorio;

considerato inoltre che i contenuti del provvedimento in oggetto dovranno costituire riferimento prioritario per l'attuazione e la promozione di attività di gestione, recupero, mitigazione e compensazione da definirsi nell'ambito della progettazione, pianificazione e programmazione, anche di livello comunitario relativa alla Rete Natura 2000 e più in generale alla conservazione della biodiversità caratterizzante il territorio regionale e la sua rete ecologica;



stabilito inoltre che le misure di conservazione qui proposte costituiranno riferimento obbligatorio ed inderogabile per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza;

ritenuto altresì necessario stabilire che nelle porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti nelle aree protette regionali le misure di conservazione, di cui al presente provvedimento, sono da considerarsi integrative delle previsioni pianificatorie e della normativa vigenti;

preso atto che con ordinanza in sede cautelare, sia il TAR Lazio, Sez. II, n. 6856/05, sia il Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 823/06, hanno ritenuto sussistere la competenza delle Regioni ad adottare misure di conservazione efficaci per la tutela delle specie e degli habitat naturali;

considerato:

- che in attesa della approvazione delle misure sito specifiche e dei piani di gestione dei SIC e ZPS, redatti per 51 SIC su 54, finanziati con la Misura 3.2.3 del PSR 2007-2013 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" è opportuno adottare un primo e comune strumento normativo e gestionale valido per tutti i siti Natura 2000 o loro sottogruppi omogenei;

- che la redazione delle presenti misure generali di conservazione è stata effettuata coinvolgendo tutti gli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo nazionale e regionale mediante un'attività di concertazione comune attraverso numerosi incontri e riunioni a partire dall'aprile del 2016;

- che le misure generali sono state inviate a tutti i portatori di interesse per osservazioni e contributi (dipartimenti regionali, comuni, province, parchi, riserve regionali, associazioni di categoria, ordini professionali, consorzi di bonifica, ATC e a tutti gli stakeholder oltre ad essere pubblicate con avviso sul sito web della regione in data 21 settembre 2016);

- che sono pervenute 14 osservazioni a cui è sono state prodotte con nota le relative controdeduzioni;

Dato Atto che:

- il Dirigente del Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio attesta che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale;

- il Dirigente del Servizio e il Direttore del Dipartimento, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99 e ognuno per la parte di competenza, con la sottoscrizione del presente atto hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa dello stesso;

Visto l'Art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 77 del 14/09/1999 e ss.mm.ii.

Delibera

1. **di approvare** le "Misure generali di conservazione per la tutela delle ZPS e dei SIC della Regione Abruzzo" e i relativi allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

§ all. 1 Elenco dei SIC e delle ZPS della Regione Abruzzo

§ all. 2 Misure generali di conservazione da applicarsi a tutti i SIC e ZPS della Regione Abruzzo

§ all. 3 Misure specifiche per gli ecosistemi;

2. **di stabilire** che le presenti Misure generali di conservazione sono valide per tutti i siti Natura 2000 (SIC e ZPS) e che le stesse sono a completamento ed integrazione di quelle stabilite con DGR 451/2009;



3. **di stabilire** che le Misure generali di conservazione di cui all'allegato 2 e 3, parte integrante del presente atto, qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti regionali o locali attualmente vigenti;
4. **di stabilire** che qualora le ZPS ed i SIC ricadano all'interno di aree naturali protette regionali, istituite ai sensi della legislazione vigente, le Misure generali di conservazione integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi e che le stesse debbano essere recepite;
5. **di stabilire** che le misure di conservazioni di cui all'allegato 3 hanno valenza fino all'approvazione per ogni SIC delle misure di conservazione sito specifiche;
6. **di sottolineare** che le Misure generali di conservazione di cui all'Allegato 2 e 3 sono obbligatorie ed inderogabili, salvo i casi e con le modalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. Il rispetto delle Misure Generali di Conservazione di cui all'allegato 2 e 3 non comporta l'esclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii., e delle LL.RR. 12.12.2003, n. 26 e ss.mm.ii. "Integrazione alla L.R. 11/1999 concernente: Attuazione del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti" - L.R. n. 59 del 22.12.2010 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2006/7/CE - (Legge comunitaria regionale 2010)";
7. **di sottolineare** che la sorveglianza circa il rispetto delle norme e dei divieti contenuti nel presente provvedimento è effettuata dai soggetti di cui all'art. 15 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii.;
8. **di ribadire** che le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle norme e dei divieti previsti nel presente provvedimento sono stabilite con le modalità previste dalla LR 38/96 e ss.mm.ii.;
9. **di ribadire** che gli Enti gestori delle ZPS e dei SIC sono quelli indicati nella DGR n. 227 del 4 aprile 2011;
10. **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO

DPH - TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO: GOVERNO DEL TERRITORIO, BENI AMBIENTALI, AREE PROTETTE E PAESAGGIO

UFFICIO: PARCHI E AREE PROTETTE

L'Estensore

Dott. Igino CHIUCHIARELLI
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Igino CHIUCHIARELLI
(firma)

Il Dirigente del Servizio

Arch. Bruno CELUPICA
(firma)

Il Direttore Regionale

DIPARTIMENTO TURISMO,
CULTURA E PAESAGGIO DPH
Dott. Giancarlo ZAPPACOSTA
IL DIRETTORE
Dott. Giancarlo Zappacosta

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Luciano D'ALFONSO

Il Componente la Giunta


Dott. Bartolomeo Donato DI MATTEO

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario di Giunta

F.to Avv. Daniela Valenza

(firma)



Il Presidente della Giunta


Dott. Luciano D'ALFONSO

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li _____

29 DIC 2014



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

(firma)

ALLEGATO 1
ELENCO SIC REGIONE ABRUZZO

N.	Codice del SIC	Denominazione del SIC	Sup. (ha)	Reg. Biogeografica
1	IT7110100	Monte Genzana	5 805	Alpina
2	IT7110101	Lago di Scanno ed Emissari	103	Alpina
3	IT7110202	Gran Sasso	33 995	Alpina
4	IT7110204	Maiella Sud Ovest	6 276	Alpina
5	IT7110205	Parco Nazionale d'Abruzzo	58 880	Alpina
6	IT7120201	Monti della Laga e Lago di Campotosto	15 816	Alpina
7	IT7140043	Monti Pizzi - Monte Secine	4 195	Alpina
8	IT7140203	Maiella	36 119	Alpina
9	IT7120022	Fiume Mavone	160	Continente
10	IT7120081	Fiume Tordino (medio corso)	313	Continente
11	IT7120082	Fiume Vomano (da Cusciano a Villa Vomano)	459	Continente
12	IT7120083	Calanchi di Atri	1 154	Continente
13	IT7120213	Montagne dei Fiori e di Campi e Gole del Salinello	4 221	Continente
14	IT7120215	Torre del Cerrano	3 415	Continente
15	IT7130024	Monte Picca — Monte di Roccatagliata	1 766	Continente
16	IT7130031	Fonte di Papa	811	Continente
17	IT7130105	Rupe di Turrialignani e Fiume Pescara	185	Continente
18	IT7130214	Lago di Penne	109	Continente
19	IT7140106	Fosso delle Farfalle (sublitorale chietino)	792	Continente
20	IT7140107	Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del Fiume Sangro	552	Continente
21	IT7140108	Punta Aderci — Punta della Penna	317	Continente
22	IT7140109	Marina di Vasto	57	Continente
23	IT7140110	Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo)	180	Continente
24	IT7140111	Boschi ripariali sul Fiume Osento	595	Continente
25	IT7140112	Bosco di Mozzagrogna (Sangro)	428	Continente
26	IT7140126	Gessi di Lentella	436	Continente
27	IT7140214	Gole di Pennadomo e Torricella Peligna	269	Continente
28	IT7110075	Serra e Gole di Celano - Val d'Arano	2350	Mediterranea
29	IT7110086	Doline di Ocre	381	Mediterranea
30	IT7110088	Bosco di Oricola	597	Mediterranea
31	IT7110089	Grotte di Pietrasecca	246	Mediterranea
32	IT7110090	Colle del Rascito	1037	Mediterranea
33	IT7110091	Monte Arunzo e Monte Arezzo	1696	Mediterranea
34	IT7110092	Monte Salviano	860	Mediterranea
35	IT7110096	Gole di San Venanzio	1215	Mediterranea
36	IT7110097	Fiumi Giardino-Sagittario-Aterno-Sorgenti del Pescara	288	Mediterranea
37	IT7110099	Gole del Sagittario	1 349	Mediterranea
38	IT7110103	Pantano Zittola	233	Mediterranea
39	IT7110104	Cerrete di Monte Pagnao e Feudozzo	921	Mediterranea
40	IT7110206	Monte Sirente e Monte Velino	26654	Mediterranea
41	IT7110207	Monti Simbruini	19886	Mediterranea
42	IT7110208	Monte Calvo e Colle Macchialunga	2709	Mediterranea



43	IT7110209	Primo Tratto del Fiume Tirino e Macchiozze di San Vito	1294	Mediterranea
44	IT7140115	Bosco Paganello (Montenerodomo)	592	Mediterranea
45	IT7140116	Gessi di Gessopalena	401	Mediterranea
46	IT7140117	Ginepreti a Juniperus Macrocarpa e Gole del Torrente Riosecco	1311	Mediterranea
47	IT7140118	Lecceta di Casoli e Bosco di Colleforeste	596	Mediterranea
48	IT7140121	Abetina di Castiglion Messer Marino	630	Mediterranea
49	IT7140123	Monte Sorbo (M.ti Frentani)	1329	Mediterranea
50	IT7140127	Fiume Trigno (Medio e basso corso)	996	Mediterranea
51	IT7140210	Monti Frentani e Fiume Treste	4644	Mediterranea
52	IT7140211	Monte Pallano e Lecceta d'Isca d'Archi	3270	Mediterranea
53	IT7140212	Abetina di Rossello e Cascate del Rio Verde	2012	Mediterranea
54	IT7140215	Lago di Serranella e colline di Guarenna	1092	Mediterranea

ELENCO ZPS REGIONE ABRUZZO

N. Progr	cod.	Nome	Sup. Ha
1	IT7110128	Parco Nazionale Gran Sasso – Monti della Laga	143311
2	IT7110130	Sirente Velino	59133
3	IT7110207	Monti Simbruini	19885
4	IT7120132	Parco Nazionale d'Abruzzo	46107
5	IT7140129	Parco Nazionale della Maiella	74081





Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" - Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"

Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 dell'Abruzzo

attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE,
del Decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e s.m.i. e del Decreto del Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare n. 184 del 17/10/2007 e s.m.i.



ALLEGATO 2

MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE DA APPLICARSI A TUTTI I SIC e ZPS DELLA REGIONE ABRUZZO

- Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale n.184 del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)". Sono a completamento ed integrazione di quelle già vigenti ai sensi della DGR 24.08.2009 n. 451 e nonché dalle pertinenti norme di tutela della biodiversità contenute nella "condizionalità" di cui al D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i. e trovano applicazione immediata nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) che costituiscono attualmente la Rete Natura 2000 dell'Abruzzo e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) all'atto della loro designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
- Le presenti misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso :
 - a) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
 - b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
- Interventi, impianti ed opere sono soggetti ad autorizzazioni o nulla osta dell'Ente Gestore previa valutazione di incidenza come previsto dal DPR 357/97.
- Per ciascun SIC/ZSC o ZPS sono comunque fatte salve le ulteriori specifiche misure regolamentari più restrittive, o le misure amministrative e contrattuali, nonché gli eventuali indirizzi gestionali dei singoli Enti gestori all'interno delle aree di rispettiva competenza e gli interventi, compresa la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dall'Ente gestore o dallo stesso autorizzati, finalizzati al mantenimento o ripristino in uno stato soddisfacente di conservazione di habitat e specie.
- Le misure derivanti dai regolamenti comunitari, dai decreti ministeriali del MIPAAF e dalle conseguenti Delibere regionali di recepimento si ritengono modificate o integrate qualora intervengano variazioni agli stessi.



Divieti

Nei SIC, nelle ZSC e nelle ZPS è fatto divieto di:

- 1) uccidere, danneggiare, catturare o detenere le specie animali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli nonché delle altre specie di interesse conservazionistico di cui ai formulari dei siti di Natura 2000 o individuate nei Piani di Gestione e di quelle tutelate dalle Normative regionali, Nazionali e internazionali vigenti nelle modalità da queste previste; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie di interesse venatorio si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fermo restando la necessità di sottoporre i Piani faunistici venatori a procedura di valutazione d'incidenza, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni dei piani di gestione o provvedimenti dell'Ente gestore o prescrizioni prodotte in sede di procedura VINCA per contenere il disturbo indiretto su specie tutelate dal sito Natura 2000;
- 2) eliminare, danneggiare o prelevare le specie vegetali incluse negli allegati della Direttiva Habitat, nonché delle altre specie di interesse conservazionistico di cui ai formulari dei siti di Natura 2000 o individuate nei Piani di Gestione e di quelle tutelate dalle Normative regionali, Nazionali e internazionali vigenti nelle modalità da queste previste. Restano comunque consentite le attività di raccolta delle piante spontanee eventualmente regolamentate dalla normativa vigente o autorizzate dall'Ente gestore qualora non ne compromettano lo stato di conservazione;
- 3) distruggere o deteriorare habitat inclusi negli allegati delle direttive Habitat ed Uccelli compromettendone lo stato di conservazione;
- 4) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente di cui all'art. 4, par. 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013, se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato 1 della Direttiva Habitat, ovvero per ricostituire habitat per specie dell'allegato II della Direttiva Habitat e dell'allegato I della Direttiva Uccelli, per la cui conservazione il sito è stato designato, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- 5) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, alberi isolati o in gruppo, fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita. Sono ammesse le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali e sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile, previo assenso dell'Ente gestore, fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, nonché sono ammessi i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti e non autoctone previa valutazione di incidenza;
- 6) effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo dell'Ente gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- 7) bruciare le stoppie e le paglie e la vegetazione avventizia, fatta eccezione per le pratiche agricole o fitosanitarie consentite dalla legislazione vigente;
- 8) captazioni idriche, esistenti o nuove, in difformità a quanto previsto dal PTA vigente della regione Abruzzo relativamente alle Aree protette e ai siti Natura 2000, che non rispettino il rilascio di una quantità d'acqua pari al doppio del valore del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali, che deve essere noto e/o valutato e deve far riferimento a quanto riportato nei Piani del parco o nei PAN in caso di Aree protette; di captazioni idriche e attività che comportino il totale prosciugamento, anche temporaneo, dei corpi idrici naturali fatte salve le operazioni motivate da esigenze di sicurezza;
- 9) cementificare le sponde e di costruire barriere, briglie o sbarramenti non superabili dalla fauna ittica autoctona lungo i fiumi e aste torrentizie;
- 10) bonifica idraulica delle zone umide naturali nonché di prosciugamento e/o interrimento delle zone umide naturali e delle zone umide artificiali spontaneamente rinaturalizzate, nonché di trasformazione del suolo delle stesse con opere di copertura, asfaltatura, anche nel caso di zone soggette a precedenti attività estrattive;



11) alterazioni meccaniche di sponde e alvei che comportino danneggiamenti o distruzione totale della vegetazione di ripa o acquatica. Gli interventi straordinari di manutenzione delle sponde e aree limitrofe sono comunque soggetti a valutazione di incidenza;

12) ripulire i fontanili per l'abbeverata del bestiame in assenza di autorizzazione;

13) utilizzare cisterne, vasche da bagno e pozzi a livello del piano di campagna;

14) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e di smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché di ampliare in termini di superficie quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti e gli impianti di trattamento di rifiuti funzionali alla raccolta differenziata già autorizzati e quelli i cui progetti siano già stati approvati con valutazione di incidenza positiva o quelli previsti in strumenti di pianificazione che abbiano già ottenuto una valutazione di incidenza positiva alla data di emanazione del presente atto;

15) apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, salvo deroghe speciali previste nei piani di gestione. Sono escluse dal presente divieto le cave già autorizzate, quelle i cui progetti siano già stati approvati con valutazione di incidenza positiva o quelle previste in strumenti di pianificazione che abbiano già ottenuto una valutazione di incidenza positiva alla data di emanazione del presente atto e di cui deve essere garantito il recupero finale, contestuale al completamento dei lotti di escavazione, finalizzato alla reazione o all'incremento di ambienti di interesse comunitario presenti nel sito, con preferenza per habitat prioritari e zone umide di concerto con l'Ente gestore del Sito; ad eccezione di quelle autorizzate che hanno superato positivamente la procedura di valutazione d'incidenza. Sono comunque valide le disposizioni previste con DGR 451/2009 per le ZPS;

16) realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione di incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione di incidenza, nonché interventi di sostituzione o ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del SIC/ZSC. Sono comunque valide le disposizioni previste con DGR 451/2009 per le ZPS;

17) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti, fatti salvi gli impianti già autorizzati o per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole o alle strutture ricettive di montagna, aventi dimensioni fino a 10 kilowatt non posizionati a terra;

18) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti già autorizzati o per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'ISPRA. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del SIC/ZSC, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kW. Sono comunque valide le disposizioni previste con DGR 451/2009 per le ZPS;

19) circolazione di mezzi motorizzati sulle strade e piste classificate come "viabilità forestale" e lungo la viabilità rurale, come definito dalla L.R. 3/2014 fatta eccezione per i mezzi di soccorso, controllo, sorveglianza, per i mezzi agricoli e forestali nonché per quelli utilizzati dagli aventi diritto per accesso ai fondi in qualità di proprietari, lavoratori e gestori. La circolazione è inoltre consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, per manifestazioni, raduni, eventi sportivi, ricerche ed altre circostanze valutate compatibili o funzionali al mantenimento in uno stato soddisfacente di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario nonché per quella viabilità con finalità turistica di cui all'art. 45 della L.R. 3/2014;

20) circolazione motorizzata e la sosta di automezzi meccanici, al di fuori della viabilità esistente ed individuata come sopra, fatta eccezione per esigenze di soccorso, per altre attività esplicitamente autorizzate dall'Ente di gestione nonché di accesso ai fondi in qualità di proprietari, lavoratori e gestori, secondo quanto previsto dall'art.1027 e seguenti del C.C. In ogni caso occorrerà ridurre al minimo le superfici interessate dal



passaggio dei mezzi motorizzati al fine del mantenimento dell'habitat. E' inoltre fatta salva, per la sosta di automezzi, una fascia larga al massimo 5 metri dal bordo della viabilità. È inoltre vietata la circolazione di mezzi motorizzati su superfici innevate al di fuori delle piste da sci e delle aree ricomprese nei bacini sciistici. In ogni caso è prevista l'autorizzazione dell'Ente gestore fatto salvo le operazioni di soccorso;

21) asfaltare strade già esistenti a fondo naturale, non di servizio al collegamento con centri abitati ed abitazioni residenziali, fatta salva la possibilità di effettuare contenuti interventi di sistemazione stradale, con apposizione di malta cementizia, su brevi tratti viari di lunghezza inferiore a 50 metri lineari per curve pericolose e/o forte pendenza;

22) aprire nuova viabilità fatte salve le esigenze di sicurezza e soccorso e le esigenze di conduzione aziendale previa asseverazione dell'autorità competente in materia, di concerto con l'Ente gestore;

23) disturbo e avvicinamento, anche con mezzi aerei, elicotteri, ultraleggeri, deltaplano e parapendio e droni, fatti salvi i motivi di soccorso, protezione civile ed antincendio, ad una distanza che determini l'alterazione del comportamento delle specie di cui all'allegato I della Direttiva 2009/147/CE, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna e nelle aree di riproduzione del Camoscio appenninico;

24) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; sono fatti salvi eventuali altri interventi di lotta biologica effettuati con irrorazione aerea che sono comunque sottoposti ad adeguata azione di monitoraggio per stabilire tempi e modi di distribuzione del prodotto, compatibilmente con le finalità di conservazione del sito Natura 2000;

25) utilizzare diserbanti chimici e pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossati, nelle aree marginali tra i coltivi e lungo i margini stradali;

26) utilizzare sul campo o in ambienti aperti rodenticidi cumarinici o a base di anticoagulanti della seconda generazione e fosfuro di zinco;

27) utilizzare prodotti antielmintici a base di ivermectina o avermectina e di antinfiammatori a base di diclofenac per il trattamento di bestiame allo stato brado, ad esclusione del periodo di stabulazione degli animali;

28) introdurre, ad eccezione di parchi e giardini come definiti nella L.R. 3/2014, specie alloctone non agricole;

29) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi; il controllo demografico delle popolazioni di corvidi tramite sparo è comunque vietato nelle aree di presenza del Lanario (*Falco biarmicus*) e del Falco Pellegrino (*Falco peregrinus*);

30) liberazione o immissione nell'ambiente naturale di esemplari di animali selvatici allevati in cattività e comunque di specie non autoctone, ad eccezione degli interventi autorizzati dall'Ente gestore e previsti dai Piani di gestione faunistica e dai ripopolamenti ittici annuali;

31) pesca delle specie ittiche presenti negli allegati dei Piani di gestione e nei Formulare Natura 2000;

32) ripopolamenti a scopo alieutico in ambiente naturale, ad esclusione di quelli con soggetti appartenenti a popolazioni autoctone ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento o di allevamento ittico non in comunicazione con corsi d'acqua, realizzati per finalità ricreative e di arredo urbano;


33) immissione o reimmissione degli individui appartenenti a specie di pesci alloctone catturati con qualsiasi metodo di pesca, ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento o di allevamento ittico non in comunicazione con corsi d'acqua;

34) immissione di qualunque specie di pesce negli ambienti acquatici dove è assente la fauna ittica ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento e di allevamento ittico e degli specchi d'acqua artificiali non in comunicazione con corsi d'acqua realizzati per finalità ricreative e di arredo urbano;

35) esercitare la pesca in mare in difformità con quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1967/06 e successive modifiche ed integrazioni;



- 36) preapertura dell'attività venatoria con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati che comunque dovrà essere svolta in base a piani di intervento autorizzati con VINCA favorevole e parere dell'Ente gestore;
- 37) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c della Direttiva n. 79/409/CEE, modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE ad eccezione della caccia di selezione e contenimento effettuata ai sensi della normativa vigente;
- 38) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie: Combattente (*Philomachus pugnax*); Moretta (*Aythya fuligula*);
- 39) esercitare l'attività venatoria in corrispondenza delle foci dei fiumi per una profondità di 500 metri dalla linea della costa e per una fascia pari a 100 metri a destra ed a sinistra dell'asse fluviale;
- 40) utilizzare munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne ai sensi della Lg. n. 66 del 6 febbraio 2006;
- 41) utilizzare munizionamento al piombo per la caccia di selezione agli ungulati al fine di tutelare le specie ornitiche con spiccate o potenziali abitudini necrofaghe;
- 42) abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- 43) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani d'azione, approvati dal soggetto gestore;
- 44) ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a popolazioni autoctone mantenute in purezza e allevati in allevamenti nazionali e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio; in particolare è vietato il ripopolamento di cinghiali ai sensi dell'art. 7 della lg. 221/2015;
- 45) costituzione di nuove zone per lo svolgimento di attività cinofile e cinetecniche a carattere venatorio, allenamento e addestramento dei cani da caccia e per le gare cinofile a carattere venatorio nonché l'ampliamento di quelle esistenti ai sensi del DM 184/2007;
- 46) addestramento e allenamento di cani da caccia prima dell'apertura della caccia e dopo la chiusura dell'attività venatoria;
- 47) introdurre cani non vaccinati almeno contro il cimurro;
- 48) realizzare nuove strutture e/o apertura di aree destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;
- 49) usare fuochi pirotecnici in un raggio di almeno 2 km dalle pareti rocciose con siti riproduttivi di specie di cui all'allegato I della Direttiva 2009/147/CE durante il periodo riproduttivo dell'avifauna rupicola e nelle aree di riproduzione del Camoscio appenninico;



Obblighi

Nei SIC, nelle ZSC e nelle ZPS è fatto obbligo di:

a) utilizzare materiale vegetale di base almeno di provenienza nazionale, se possibile dall'Italia centrale, adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso dell'Ente gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito è necessario uno studio che evidenzi che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nei siti. Lo studio comunque dovrà essere sottoposto a VINCA salvo se non inserito già all'interno di Piani di gestione di Sito interessato;

b) garantire sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e alle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno e verrà stabilito dall'Ente gestore; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore; in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
- 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più 10 anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse disposizioni del soggetto gestore;

c) mettere in sicurezza, rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna, i nuovi impianti di risalita a fune, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, utilizzo di cavi elicord o ad alta visibilità o interrimento dei cavi. In particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori; le manutenzioni di linee di trasporto aeree (cavidotti, elettrodotti) localizzate entro 1000 m da siti di nidificazione di Aquila reale e Grifone andranno realizzate dal 16 agosto al 15 novembre, ad esclusione degli interventi di somma urgenza, che potranno essere realizzati in qualsiasi momento;

d) rimuovere i cavi sospesi e i relativi sostegni di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;

e) richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione o da specifici piani d'azione o l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;

f) prelievo o abbattimento delle seguenti specie solo su basi strettamente censuarie e secondo conseguenti Piani di gestione anche al fine di mantenere una adeguata disponibilità di prede per i predatori e con le modalità sostenibili in base alla valutazione di incidenza: Coturnice (*Alectoris graeca*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Cervo (*Cervus elaphus*), Capriolo (*Capreolus capreolus*);



- g) effettuare l'attività di gestione degli ungulati, nelle aree Natura 2000 ricadenti all'interno dell'areale di presenza attuale e potenziale dell'Orso (PATOM) sia tramite cattura con chiusini fissi o mobili sia tramite tecnica di appostamento e carabina con ottica di precisione;
- h) effettuare l'attività di gestione degli ungulati, nelle aree Natura 2000 ricadenti all'esterno dell'areale di presenza attuale e potenziale dell'Orso (PATOM), tramite le tecniche previste dalle "Linee guida per la gestione del Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree protette - 2a edizione" e dalle "Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi";
- i) effettuare gli interventi di controllo del cinghiale nei Siti Natura 2000, anche esterni alle aree protette, mediante intesa con l'Ente gestore delle Aree Natura 2000, comunque limitatamente alle aree agricole come definite dalla carta di Uso del suolo regionale 1:25.000;
- l) effettuare, sia nei siti Natura 2000 che nelle aree esterne alle aree protette, il monitoraggio annuale dei danni da ungulato e da lupo ove presente. Il monitoraggio è trasmesso ogni anno alla Regione ed agli Enti gestori di Aree protette e di Aree Natura 2000;
- m) termine della caccia al cinghiale in braccata alle 14.30 nei territori con presenza di dormitori di Nibbio reale (*Milvus milvus*);
- n) regolamentare gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica naturale o artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in modo che essi vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, ad eccezione degli habitat di cui all'art. 6 comma 11 del D.M. 184/2007;
- o) prevedere la sistemazione idraulica-forestale della viabilità interna presente, al fine di evitare lo scorrimento superficiale delle acque, attraverso la realizzazione di canalette, trasversali e laterali, acquidocci;
- p) recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva con modalità e tecniche di ingegneria naturalistica, di concerto con l'Ente gestore, utilizzando solo specie autoctone di provenienza locale, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti, ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento. Sono invece ammessi interventi di escavazione per motivi di pubblico interesse finalizzati alla sicurezza territoriale, al risparmio della risorsa idrica, alla rinaturalizzazione, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti, ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento degli interventi;
- q) regolamentare la navigazione a motore, sia pubblica sia privata, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, individuando periodi e tratti ammessi, nell'ambito del piano di gestione o di misure di conservazione sito-specifiche;
- r) rispettare le indicazioni riportate nei Piani di gestione per le attività di pesca e gestione della fauna ittica nei SIC marini.
- s) elaborare a cura dell'Ente gestore, entro 3 anni dall'approvazione del presente provvedimento, un apposito Piano di prevenzione del rischio di incidenti stradali causati dalla fauna selvatica, sulla base di rilievi di incidenti o rischio di incidenti avutisi all'interno dei SIC e delle ZPS e in un buffer zone di 5 km. I rilievi, georeferenziati e circostanziati, devono essere trasmessi all'Ente gestore con cadenza semestrale.



Attività da promuovere e buone pratiche

In tutti i siti della Rete Natura 2000 sono da promuovere le seguenti attività:

- a) attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sulla Rete Natura 2000;
- b) tabellazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;
- c) attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle misure del presente atto;
- d) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel territorio della Rete Natura 2000;
- e) ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso con finalità di ricostituzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto;
- f) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche colturali;
- g) attività agro-silvo-pastorali, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario; adozione di modalità di pascolo turnato, guidato o razionato, ove possibile con recinzioni elettriche al fine di non alterare con il pascolo vagante il valore ecologico e economico del pascolo;
- h) esercizio del pascolo sulla base dei criteri di conservazione degli habitat concordati annualmente con il soggetto gestore sia in caso di affitto, sia in caso di conduzione diretta, per i pascoli di proprietà privata;
- j) predisposizione ed attuazione, per i pascoli di proprietà pubblica, di progetti specifici in applicazione del piano pastorale aziendale, mirati al recupero/miglioramento di habitat pastorali di interesse conservazionistico;
- k) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
- l) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;
- m) riduzione dell'impatto dell'illuminazione artificiale, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - 1) minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio luminoso;
 - 2) minimizzazione delle emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nanometri e in particolare degli UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato);
- n) in fase di revisione dei piani faunistici venatori provinciali, ricollocare le zone di addestramento cani al di fuori dei siti della Rete Natura 2000;
- o) piani di conservazione *ex situ* per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti;
- p) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia della Rete Natura 2000 da parte degli Istituti venatori (ambiti territoriali di caccia, aziende faunistico venatorie, aziende agriturismo venatorie) ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria sul territorio di competenza;
- q) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi fermo restando il mantenimento di disponibilità trofiche per specie come l'orso, il lupo e i rapaci necrofagi obbligati (es. grifone) o facoltativi (es. aquila reale e nibbio);



- r) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- t) individuare la viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato, e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, nell'ambito del piano di gestione o a cura del soggetto gestore, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada;
- u) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
- w) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
- z) mantenere gli usi tradizionali, opportunamente documentati, al fine di contribuire alla conservazione della biodiversità agricola locale e alla salvaguardia di antichi ecotipi, secondo quanto previsto dal piano di gestione del sito e/ dall'ente gestore;
- aa) misure di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione causato dalle linee elettriche già esistenti; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi elicoidali o nell'interramento dei cavi. In particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
- bb) misure di prevenzione del rischio di collisione causato da cavi e dalle funi degli impianti di risalita e delle teleferiche;
- cc) utilizzo di dissuasori di collisione per l'avifauna sugli edifici esistenti e limitazioni alla costruzione di nuove strutture con superfici vetrate o riflettenti esposte al rischio di collisione e utilizzo di dissuasori stradali come già indicato nella parte specifica su ambienti urbani e infrastrutture;
- dd) accordi con i gestori dei comprensori sciistici per la pratica dello sci compatibile (stazioni ecosostenibili);
- ee) attività volte a rendere compatibile con la conservazione di specie e habitat naturali la pratica dello sci-alpinismo, dello sci di fondo, delle racchette da neve, dello sci fuori pista e di qualsiasi altra attività sportiva o escursionistica su terreno innevato, se necessario individuando itinerari preferenziali o obbligatori, delimitando le aree maggiormente sensibili, promuovendo iniziative di sensibilizzazione dei praticanti gli sport invernali;
- ff) programmazione e realizzazione, in accordo con il soggetto gestore, a cura degli ambiti territoriali di caccia, delle aziende faunistico venatorie, degli interventi di miglioramento ambientale volti al mantenimento delle popolazioni in un favorevole stato di conservazione con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica, secondo le indicazioni della normativa statale e regionale in materia;
- gg) identificare le unità di suolo e le unità di pedopaesaggio, soprattutto per i versanti a maggiore pendenza, nelle stazioni di pascolo e di vegetazione ripariale. Valutare la stabilità dei suoli ai fini d'interventi d'utilizzo agro-silvo-forestale per pascoli e tagli boschivi.



**ALLEGATO 3
MISURE SPECIFICHE PER GLI ECOSISTEMI**

Disposizioni generali

Nelle more dell'approvazione dei piani di gestione o di misure di conservazione sito-specifiche nei siti della Rete Natura 2000 della regione Abruzzo si applicano per i vari ambienti, individuati con i punti da 1 a 8, le seguenti misure specifiche.


1. Misure specifiche per gli ecosistemi forestali

Habitat di interesse comunitario

Codice	Denominazione
9110	Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i> ;
9150	Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i> ;
9170	Querceti di rovere del <i>Galio-Carpinetum</i> ;
9180*	Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>
91AA*	Boschi orientali di quercia bianca
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)
9210*	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>
9220*	Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggete con <i>Abies nebrodensis</i>
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>
9510*	Foreste sud-appenniniche di <i>Abies alba</i>
9530	Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici

Specie animali di interesse comunitario (All. II e IV della Dir 92/43 CEE)

Gruppo	Nome
Invertebrati	Cerambyce della quercia (<i>Cerambyx cerdo</i>)
Invertebrati	Cerambyce del faggio (<i>Rosalia alpina</i>)
Invertebrati	Scarabeo eremita odoroso (<i>Osmoderma eremita</i>)
Anfibi	Ululone dal ventre giallo (<i>Bombina pachypus</i>)
Anfibi	Salamandrina dagli occhiali settentrionale (<i>Salamandrina perspicillata</i>)
Anfibii	Tritone crestato italiano (<i>Triturus carnifex</i>)
Rettili	Testuggine di Hermann (<i>Testudo hermanni</i>)
Rettili	Cervone (<i>Elaphe quatuorlineata</i>)
Uccelli	Balia dal collare (<i>Ficedula albicollis</i>)
Uccelli	Picchio dorsobianco (<i>Dendrocopos leucotos</i>)
Uccelli	Picchio rosso mezzano (<i>Dendrocopos medius</i>)
Uccelli	Picchio nero (<i>Dryocopus martius</i>)
Uccelli	Succiacapre (<i>Caprimulgus europaeus</i>)
Uccelli	Gufo reale (<i>Bubo bubo</i>)
Uccelli	Falco pecchiaiolo (<i>Pernis apivorus</i>)
Uccelli	Nibbio reale (<i>Milvus milvus</i>)
Uccelli	Nibbio bruno (<i>Milvus migrans</i>)
Uccelli	Astore (<i>Accipiter gentilis</i>)
Uccelli	Aquila reale (<i>Aquila chrysaetos</i>)
Uccelli	Cardellino (<i>Carduelis carduelis</i>)
Uccelli	Lodaio (<i>Falco subbuteo</i>)
Uccelli	Croccolone (<i>Gallinago media</i>)
Uccelli	Tottavilla (<i>Lullula arborea</i>)
Uccelli	Merlo dal collare (<i>Turdus torquatus</i>)
Uccelli	Ghiandaia marina (<i>Coracias garrulus</i>)
Uccelli	Laverla capirossa (<i>Lanius senator</i>)
Mammiferi	Rinolofa mediterraneo (<i>Rhinolophus euryale</i>)
Mammiferi	Rinolofa minore (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)
Mammiferi	Rinolofa maggiore (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)



Mammiferi	Miniottero (<i>Miniopterus schreibersii</i>)
Mammiferi	Vespertilio di Bechstein (<i>Myotis bechsteinii</i>)
Mammiferi	Vespertilio maggiore (<i>Myotis myotis</i>)
Mammiferi	Vespertilio mustacchio (<i>Myotis mystacinus</i>)
Mammiferi	Vespertilio di Natterer (<i>Myotis nattereri</i>)
Mammiferi	Vespertilio di Capaccinii (<i>Myotis capaccinii</i>)
Mammiferi	Vespertilio smarginato (<i>Myotis emarginatus</i>)
Mammiferi	Barbastello (<i>Barbastellus barbastellus</i>)
Mammiferi	Pipistrello nano (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)
Mammiferi	Nottola di Leisler (<i>Nyctalus leisleri</i>)
Mammiferi	Orecchione bruno (<i>Plecotus auritus</i>)
Mammiferi	Orecchione meridionale (<i>Plecotus austriacus</i>)
Mammiferi	Gatto selvatico (<i>Felis silvestris</i>)
Mammiferi	Lupo (<i>Canis lupus</i>)
Mammiferi	Orso (<i>Ursus arctos</i>)
Mammiferi	Camoscio d'Abruzzo (<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i>)

Specie vegetali di interesse comunitario

Gruppo	Nome
Piante superiori	Scarpetta di Venere (<i>Cypripedium calceolus</i>)
Briofite	Muschio a scudo (<i>Buxbaumia viridis</i>)

Misure regolamentari:

- è vietato il taglio raso nelle fustaie, salvo il taglio a piccole buche previa autorizzazione dell'Ente gestore; sono escluse dal taglio le fasce boschive per una larghezza di 20 metri dal limite superiore della vegetazione arborea. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla sicurezza e incolumità di cose e persone e alla tutela dello stato fitosanitario, previa autorizzazione dell'Ente gestore e gli interventi finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE in ottemperanza a quanto previsto dalla LR 3/2014;

- è vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni e temporanei per una fascia della profondità di almeno 10 metri dalle sponde per i torrenti e di almeno 5 metri dalle sponde per i fossi fatti salvi gli usi agricoli; è inoltre vietato il taglio della vegetazione in prossimità di sorgenti e pozze d'acqua per un raggio di 10 metri dalle sponde fatti salvi gli usi agricoli. Sono fatti salvi altresì gli interventi finalizzati alla conservazione e miglioramento strutturale degli habitat e delle specie animali e vegetali di direttiva e gli interventi necessari a garantire l'accesso ai fondi agricoli previa autorizzazione dell'Ente gestore;

- è vietato il concentramento e l'avvallamento nel letto dei corsi d'acqua e nei fossi, salvo motivi di sicurezza e incolumità di cose e persone, previa autorizzazione dell'Ente gestore;


- sono vietate le modificazioni di destinazione d'uso del suolo dei boschi;

- è vietata la nuova edificazione nei boschi fatta eccezione per le strutture autorizzate dall'Ente gestore previa valutazione di incidenza;

- nell'esecuzione di tagli boschivi di fine turno dei cedui, su superfici superiori a 5 ettari, devono essere rilasciate superfici forestali destinate all'invecchiamento indefinito, denominate "isole di biodiversità". Le isole di biodiversità sono rappresentative delle formazioni forestali presenti nell'area e interessano le zone del lotto boschivo al taglio, più rilevanti dal punto di vista ambientale, da individuare prioritariamente in presenza di nuclei di formazioni caratterizzanti habitat prioritari (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE) o in presenza di siti dove è segnalata la presenza di specie floristiche o faunistiche di interesse conservazionistico e/o siti di riproduzione, nidificazione, alimentazione e svernamento per tali specie. L'estensione complessiva delle isole di biodiversità dovrà assommare ad almeno il 3% della superficie al taglio. Ciascuna isola deve avere una estensione non inferiore a 500 mq. In fase di progettazione le isole di biodiversità sono rappresentate in cartografia e i dati relativi sono informatizzati e georiferiti nel sistema UTM 33 INT1909 ED50 e WGS84 e forniti all'Ente gestore in formato shapefile. Gli alberi interni alle isole non concorrono alla determinazione del numero di matricine da rilasciare a dote del bosco;

- è vietata la raccolta della necromassa a terra, salvo diversa disposizione da parte dell'Ente gestore, previsti nei piani forestali di gestione sostenibile, secondo usi e consuetudini locali:

il materiale legnoso secco in piedi o con evidenti processi di disfacimento, o già a terra anche se verde, di diametro superiore a 30 cm deve essere rilasciato integralmente per la sua importante funzionalità



ecologica. Circostanze particolari quali: la sicurezza per l'incolumità di cose o persone in relazione alla contiguità con vie d'accesso (strade forestali, piste, sentieri riconosciuti), la localizzazione, la ricchezza complessiva di necromassa e le caratteristiche dendrometriche del bosco di appartenenza possono consentire deroghe ai limiti di cui sopra, previa autorizzazione dell'Ente gestore del sito.

La raccolta di legna caduta a terra al di sotto dei 30 cm di diametro, nei terreni demaniali gravati da diritto di uso civico, è consentita unicamente agli aventi diritto secondo usi, consuetudini e regolamenti locali.

Qualora infine ricorrano circostanze speciali quali morie diffuse per agenti patogeni, atmosferici, slavine etc. , sono consentiti interventi straordinari che possono prescindere dalle limitazioni sopra indicate, previa autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito;

- è vietato ripulire il sottobosco, salvo quanto disposto per il recupero dei castagneti da frutto o a seguito di motivata disposizione da parte dell'Ente gestore e di altre amministrazioni competenti per specifiche esigenze legate alla prevenzione degli incendi boschivi. Non è consentita l'asportazione della lettiera;

- è vietato il governo a ceduo semplice. Si prevede la trasformazione dello stesso in ceduo matricinato (anche a gruppi) o in ceduo composto;

- i prelievi nei boschi sono vincolati dall'adozione di un piano forestale di gestione sostenibile, improntato su principi di selvicoltura naturalistica, o di un progetto esecutivo, previa approvazione dell'Ente gestore. I tagli intercalari non devono interessare oltre il 30% della provvigione del soprassuolo forestale, garantendo il rilascio di 1-2 piante/ha ad invecchiamento naturale e il mantenimento della copertura arborea a terra nei versanti di elevata pendenza;

- il recupero dei castagneti da frutto abbandonati dovrà prevedere un opportuno piano selvicolturale di risanamento, attraverso valutazioni ecologiche delle piante presenti e l'innesto di ecotipi locali, approvato dall'Ente gestore;

- al fine di non interferire con il periodo riproduttivo e con particolari esigenze delle specie animali soggette a tutela la stagione di taglio colturale è stabilita dall'Ente gestore anche sulla base di verifiche rispetto alla singola richiesta di utilizzazione, della conclusione della valutazione d'incidenza e delle condizioni meteorologiche.

Dal divieto possono essere escluse le attività di concentramento ed esbosco, qualora le stesse vengano condotte in bosco senza l'impiego di mezzi a motore.

- in presenza di habitat prioritari, nelle operazioni di utilizzazione, sono adottati accorgimenti consistenti nell'adeguata segnalazione e/o delimitazione di piccole aree in cui sono presenti gruppi di piante o singole piante da tutelare;

- al fine di diversificare la struttura forestale e conservare i siti di nidificazione, di rifugio, di alimentazione, riproduzione e di sviluppo larvale delle zoocenosi faunistiche forestali, sono preservati dal taglio boschivo, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Ente Gestore:

1) tutti i fusti arborei di diametro superiore 50 centimetri misurato ad un'altezza di 1,3 metri dal suolo;

2) è vietato il taglio di specie arboree pregiate di alto fusto dette "latifoglie nobili" aventi diametro del fusto, misurato ad un'altezza di 1,3 metri dal suolo, superiore a 30 cm (ciliegio, acero di monte, acero riccio, acero opalo, olmo montano, frassino maggiore, tiglio montano)

3) tutti gli alberi su cui sono presenti nidi di specie presenti in direttiva per una buffer zone di almeno 20 metri di raggio; in relazione alle specie interessate, l'Ente gestore potrà richiedere superficie di rispetto diverse, in relazione alla presenza di nidi di specie di particolare interesse conservazionistico.

4) almeno due individui arborei ad ettaro, se presenti, il cui fusto sia ricoperto da edera, per garantire protezione alle specie di uccelli svernanti o che nidificano all'inizio della primavera

Interventi attivi e azioni da incentivare:

a) gli interventi di selvicoltura naturalistica secondo appositi piani di gestione;

b) il concentramento del legname preferibilmente eseguito manualmente o l'esbosco eseguito attraverso l'utilizzo di strutture non fisse come canalette e gru a cavo o con animali da soma (cavalli e muli);

c) la conservazione di popolamenti forestali autoctoni, la cui dinamica e diversità strutturale li identificano quali habitat atti alla conservazione del germoplasma di quella specie; e i boschi da seme;

d) la conservazione dei boschi planiziali, di quelli spontanei lungo le sponde e nei pressi di bacini idrici naturali ed artificiali e di parcelle di bosco non ceduate;



- e) gli interventi di diversificazione specifica dei popolamenti e delle strutture forestali e di conservazione di esemplari di piante mature;
- f) la conservazione o ripristino delle condizioni favorevoli alla rinnovazione forestale anche attraverso il controllo, contrasto e prevenzione degli effetti indesiderati determinati dagli ungulati selvatici e domestici per la conservazione del sottobosco;
- h) gli interventi di taglio volti al contenimento di specie alloctone invasive, come ad esempio ailanto o la robinia, al fine di favorire la rinnovazione spontanea delle piante forestali, come previsto da apposito piano forestale/selvicolturale approvato dall'Ente gestore;
- l) la conservazione delle chiarie ed il mantenimento delle aree aperte presenti all'interno e ai confini del bosco;
- l) favorire la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione dei rimboschimenti realizzati in passato con specie e provenienze genetiche accertate come alloctone, operando il taglio delle stesse secondo modalità contenute da apposito piano selvicolturale/forestale, al fine di favorire l'attecchimento e lo sviluppo della rinnovazione naturale di specie autoctone;
- m) il coinvolgimento degli agricoltori, allevatori ed operatori forestali nei processi regolamentari e la promozione di iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale e al miglioramento delle capacità tecnico-gestionali finalizzate ad un aggiornamento della formazione tecnica ed alla valorizzazione commerciale dei prodotti della agricoltura, zootecnia e selvicoltura e alpicoltura montana;
- n) favorire la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione privilegiando l'adozione delle tecniche di ingegneria naturalistica negli interventi di sistemazione idraulico-forestale;
- o) favorire la presenza di uccelli e chiroteri conservando gli alberi ricchi di cavità negli ambienti forestali, anche urbani, favorendo il rilascio e la salvaguardia di piante cave o installando idonei nidi artificiali e bat-box;
- p) la mappatura e classificazione della viabilità forestale, così come previsto dalla L.R. 3/2014 art. 37, e della viabilità rurale;
- q) l'integrazione nei piani forestali di azioni volte al mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna, secondo quanto previsto dalla DGR 451/2009;

2. Misure per gli ecosistemi agrari

Habitat di interesse comunitario

Codice	Denominazione
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>
6430	Bordure pianiziali, montane e alpine di megaforie idrofile
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)

Specie animali di interesse comunitario (All. II e IV della Dir 92/43 CEE)

Gruppo	Nome
Invertebrati	Bombice del prugnolo (<i>Eriogaster catax</i>)
Invertebrati	Scarabeo eremita (<i>Osmoderma eremita</i>)
Invertebrati	Licena azzurra del timo (<i>Maculinea arion</i> / <i>Phengaris arion</i>)
Invertebrati	Sfinge dell'epilobio (<i>Proserpinus proserpinus</i>)
Anfibi	Ululone dal ventre giallo (<i>Bombina pachypus</i>)
Anfibi	Salamandrina dagli occhiali settentrionale (<i>Salamandrina perspicillata</i>)
Anfibi	Tritone crestato (<i>Triturus carnifex</i>)
Anfibi	Raganella (<i>Hyla intermedia</i>)
Anfibi	Rana appenninica (<i>Rana italica</i>)
Rettili	Cervone (<i>Elaphe quatorlineata</i>)
Rettili	Testuggine di Hermann (<i>Testudo hermanni</i>)
Rettili	Biacco (<i>Coluber viridiflavus</i> / <i>Hierophis viridiflavus</i>)
Rettili	Saettone (<i>Elaphe longissima</i> / <i>Zamenis longissima</i>)




Rettili	Biscia tassellata (<i>Natrix tassellata</i>)
Uccelli	Succiacapre (<i>Caprimulgus europaeus</i>)
Uccelli	Averla piccola (<i>Lanius collurio</i>)
Uccelli	Averla cenerina (<i>Lanius minor</i>)
Uccelli	Ortolano (<i>Emberiza hortulana</i>)
Uccelli	Tottavilla (<i>Lullula arborea</i>)
Uccelli	Calandro (<i>Anthus campestris</i>)
Uccelli	Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>)
Uccelli	Aquila reale (<i>Aquila chrysaetos</i>)
Uccelli	Gufo reale (<i>Bubo bubo</i>)
Uccelli	Calandrella (<i>Calandrella brachydactyla</i>)
Uccelli	Cardellino (<i>Carduelis carduelis</i>)
Uccelli	Cicogna bianca (<i>Ciconia ciconia</i>)
Uccelli	Albanella reale (<i>Circus cyaneus</i>)
Uccelli	Albanella minore (<i>Circus pygargus</i>)
Uccelli	Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>)
Uccelli	Lanario (<i>Falco biarmicus</i>)
Uccelli	Gruccione (<i>Merops apiaster</i>)
Uccelli	Nibbio bruno (<i>Milvus migrans</i>)
Uccelli	Nibbio reale (<i>Milvus milvus</i>)
Mammiferi	Rinolofo minore (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)
Mammiferi	Pipistrello albolimbato (<i>Pipistrellus kuhlii</i>)
Mammiferi	Pipistrello nano (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)
Mammiferi	Pipistrello di Savi (<i>Pipistrellus savii</i>)
Mammiferi	Serotino (<i>Eptesicus serotinus</i>)
Mammiferi	Istrice (<i>Hystrix cristata</i>)
Mammiferi	Moscardino (<i>Muscardinus avellanarius</i>)
Mammiferi	Miniottero di Schreiber (<i>Miniopterus schreibersii</i>)
Mammiferi	vespertilio di Blyth (<i>Myotis blythii</i>)
Mammiferi	vespertilio di Capaccini (<i>Myotis capaccinii</i>)
Mammiferi	vespertilio smarginato (<i>Myotis emarginatus</i>)
Mammiferi	vespertilio maggiore (<i>Myotis myotis</i>)

Misure regolamentari:

- è fatto divieto di trasformazione delle praterie naturali e seminaturali in colture di qualsiasi tipo compresi i prati da fieno monofitici;
- è fatto divieto di distruzione degli elementi antropici del paesaggio rurale, quali i selciati in pietra, ruderi e altre testimonianze storico-culturali;
- è fatto divieto di utilizzo di dissecanti ed erbicidi per favorire il mantenimento degli insetti utili e non compromettere la vita della pedofauna;
- è fatto divieto di abbattimento e espianto di olivi secolari e di quelli costituenti varietà autoctone;
- è fatto divieto di espiantare o eliminare, gli esemplari isolati di specie fruttifere antiche eventualmente presenti (noci, mandorli, meli, peri, sorbi, ciliegi, ecc.);
- è fatto divieto di fare manutenzione dei canali, dei fossi e di piccoli invasi ad uso agricolo e zootecnico nel periodo tra il 1° marzo ed il 31 luglio. Gli interventi di manutenzione straordinaria dei canali e dei fossi devono essere soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore.

Interventi attivi e azioni da incentivare

- a) il coinvolgimento degli agricoltori, allevatori ed operatori forestali nei processi regolamentari e la promozione di iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale e al miglioramento delle capacità tecnico-gestionali finalizzate ad un aggiornamento della formazione tecnica e alla valorizzazione commerciale dei prodotti della agricoltura, zootecnia e selvicoltura montana;
- b) l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale e le forme di agricoltura estensiva tradizionale;



c) il mantenimento delle stoppie e delle paglie nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio;
d) non effettuare monosuccessioni di cereali (frumento duro e tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo) per più di 5 anni consecutivi;

e) la diversificazione del paesaggio agrario e l'incentivazione di pratiche agricole biologiche mediante il mantenimento o ripristino degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate e boschetti;

f) la limitazione dell'uso di ammendanti, concimi chimici o naturali secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

g) conservare le attività agro-silvo-pastorali tradizionali che sono direttamente o indirettamente connesse al mantenimento o al miglioramento ambientale e delle specie ornitiche di interesse comunitario ed in particolare:

- mantenere e incentivare gli agroecosistemi a "mosaico",
- favorire il mantenimento e la diffusione di cereali a semina primaverile;
- limitare gli sfalci completi ed in periodi precoci (primavera);
- nei prati naturali e seminaturali, lungo le rive e sponde erbose dei corsi e bacini d'acqua promuovere, con opportuni incentivi, sfalci parcellizzati effettuati ad una distanza di almeno 2 settimane (preferire lo sfalcio alla trinciatura);
- nelle zone umide e nei prati naturali privilegiare, con opportuni incentivi, un solo sfalcio annuale;
- eseguire la mietitura con lama ad almeno 20 cm dal terreno, senza la trinciatura della paglia, ed operare gli sfalci ad almeno 10 cm dal suolo;
- favorire, con opportuni incentivi, l'inerbimento delle colture arboree e dei vigneti
- promuovere, con opportuni incentivi, la pratica del maggese;
- promuovere azioni volte al risparmio e migliore utilizzo delle risorse idriche come stabilito dalle Direttive Comunitarie vigenti;
- promuovere azioni volte alla riduzione dell'utilizzo e dilavamento dei nitrati e più in generale dei concimi come stabilito dalle Direttive Comunitarie vigenti Dir. 91/676/CEE;
- promuovere, con opportuni incentivi, la diffusione di sistemi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture ed al bestiame;

h) promuovere, con opportuni incentivi, l'uso di semi biologici o non conciatati con prodotti di sintesi tossici per la entomofauna (esp. neonicotinoidi);

i) protezione delle colture/allevamenti con recinti elettrificati fissi, anche previa cooperazione tra agricoltori/allevatori;

l) promozione della cooperazione tra agricoltori ed enti gestori dei Siti Natura 2000 per programmi di protezione delle coltivazioni, di realizzazione di colture a perdere per la fauna, di interventi di cattura e controllo del cinghiale;

m) favorire la conservazione della biodiversità in agricoltura attraverso l'identificazione (storica, culturale e genetica) di antichi ecotipi (coltivati in loco da più di 30 anni), l'eventuale risanamento genetico e la commercializzazione degli stessi (iscrizione alle camere di commercio, filiera ecc.)


n) mantenere la tessitura e l'originale assetto nastriforme dei campi aperti, caratteristici appezzamenti regolari locati sul fondo delle conche intramontane;

o) tutelare i vigneti storici costituiti da cultivar locali a limitata diffusione e di origine non vivaistica;

3. Misure per gli ecosistemi degli arbusteti

Habitat di interesse comunitario


Codice	Denominazione
4030	Lande secche europee
4060	Lande alpine e boreali
4070	Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i>



4090	Lande oro-mediterranee endemiche a Ginestre spinose
5110	Formazioni stabili xerotermofile <i>Buxus sempervirens</i> sui pendii rocciosi (<i>Berberidion p.p.</i>)
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli
5210	Matorral arborescenti di <i>Juniperus</i> sspp
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

Specie animali di interesse comunitario (All. II e IV della Dir 92/43 CEE)

Gruppo	Nome
Invertebrati	Bombice del prugnolo (<i>Eriogaster catax</i>)
Invertebrati	Scarabeo eremita (<i>*Osmoderma eremita</i>)
Invertebrati	Licena azzurra del timo (<i>Maculinea arion /Phengaris arion</i>)
Invertebrati	Arge (<i>Melanargia arge</i>)
Anfibi	Ululone appenninico o ululone italiano (<i>Bombina pachypus</i>)
Anfibi	Salamandrina dagli occhiali settentrionale (<i>Salamandrina perspicillata</i>)
Anfibi	Tritone crestato (<i>Triturus carnifex</i>)
Anfibi	Raganella (<i>Hyla intermedia</i>)
Rettili	Cervone (<i>Elaphe quatuorlineata</i>)
Rettili	Biacco (<i>Coluber viridiflavus/Hierophis viridiflavus</i>)
Rettili	Saettone (<i>Elaphe longissima/Zamenis longissima</i>)
Rettili	Biscia tassellata (<i>Natrix tassellata</i>)
Rettili	Testuggine di Hermann (<i>Testudo hermanni</i>)
Uccelli	Calandro (<i>Anthus campestris</i>)
Uccelli	Calandrella (<i>Calandrella brachydactyla</i>)
Uccelli	Succiacapre (<i>Caprimulgus europaeus</i>)
Uccelli	Averla piccola (<i>Lanius collurio</i>)
Uccelli	Averla cenerina /Averla minore (<i>Lanius minor</i>)
Uccelli	Ortolano (<i>Emberiza hortulana</i>)
Uccelli	Tottavilla (<i>Lullula arborea</i>)
Uccelli	Merlo dal collare (<i>Turdus torquatus</i>)
Uccelli	Picchio muraiolo (<i>Tichodroma muraria</i>)
Uccelli	Stiaccino (<i>Saxicola rubetra</i>)
Uccelli	Passera lagia (<i>Petronia petronia</i>)
Uccelli	Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>)
Uccelli	Gufo reale (<i>Bubo bubo</i>)
Uccelli	Gufo di palude (<i>Asio flammeus</i>)
Uccelli	Cardellino (<i>Carduelis carduelis</i>)
Uccelli	Quaglia comune (<i>Coturnix coturnix</i>)
Uccelli	Croccolone (<i>Gallinago media</i>)
Uccelli	Gruccione comune (<i>Merops apiaster</i>)
Uccelli	Nibbio bruno (<i>Milvus migrans</i>)
Uccelli	Nibbio reale (<i>Milvus milvus</i>)
Uccelli	Falco pecchiaiolo (<i>Pernis apivorus</i>)
Uccelli	Passera lagia (<i>Petronia petronia</i>)
Uccelli	Aquila reale (<i>Aquila chrysaetos</i>)
Uccelli	Ghiandaia marina (<i>Coracias garrulus</i>)
Uccelli	Lanario (<i>Falco biarmicus</i>)
Mammiferi	Rinolofa minore (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)
Mammiferi	Lupo (<i>Canis lupus</i>)
Mammiferi	Pipistrello albolimbato (<i>Pipistrellus kuhlii</i>)
Mammiferi	Pipistrello nano (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)
Mammiferi	Pipistrello di Savi (<i>Pipistrellus savii</i>)
Mammiferi	Serotino (<i>Eptesicus serotinus</i>)
Mammiferi	Barbastello (<i>Barbastella barbastellus</i>)
Mammiferi	Miniottero comune o Miniottero di Schreibers (<i>Miniopterus schreibersii</i>)
Mammiferi	Vespertilio di Bechsteinii (<i>Myotis bechsteinii</i>)
Mammiferi	Vespertilio di Blythii (<i>Myotis blythii</i>)
Mammiferi	Myotis capaccinii
Mammiferi	Vespertilio smarginato (<i>Myotis emarginatus</i>)
Mammiferi	Vespertilio maggiore (<i>Myotis myotis</i>)
Mammiferi	Ferro di cavallo maggiore (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)
Mammiferi	Ferro di cavallo minore (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)



Mammiferi Orso (*Ursus arctos*)

Misure regolamentari:

- è fatto obbligo di mantenere delle fasce ecotonali tra il bosco e/o il pascolo e/o i coltivi;
- è vietato introdurre e impiantare arbusteti con specie arbustive alloctone nei siti con gli habitat sopraelencati;
- è fatto obbligo di mantenere delle isole di biodiversità in funzione della superficie delle aree da sottoporre a decespugliamento.

Interventi attivi e azioni da incentivare

- il controllo attivo dell'invasione di vegetazione arbustiva mediante il prelievo selettivo;
- vanno favoriti, laddove assenti o estremamente rari, progetti di piantumazione degli arbusteti oltre il limite altitudinale superiore del bosco approvati dall'Ente gestore.


4. Misure per gli ecosistemi delle praterie

Habitat di interesse comunitario

Codice	Denominazione
4060	Lande alpine e boreali
4080	Boscaglie subartiche di <i>Salix spp.</i>
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
6210*	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)
6220*	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>
6230*	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molino-Holoschoenion</i>
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
6520	Praterie montane da fieno
7140	Torbiere di transizione e instabili
7230	Torbiere basse alcaline

Specie animali di interesse comunitario (All. II e IV della Dir 92/43 CEE)


Gruppo	Nome
Invertebrati	Falena dell'edera (<i>Euplagia quadripunctaria</i>)
Invertebrati	Aurinia (<i>Euphydryas aurinia</i>)
Invertebrati	Bombice del prugnolo (<i>Eriogaster catax</i>)
Invertebrati	Aurina provinciale (<i>Euphydryas provincialis</i>)
Invertebrati	Licena azzurra del timo (<i>Maculinea arion /Phengaris arion</i>)
Invertebrati	Farfalla Apollo (<i>Parnassius apollo</i>)
Invertebrati	Mnemosine (<i>Parnassius mnemosyne</i>)
Invertebrati	Galatea italiana (<i>Melanargia arge</i>)
Anfibi	Ululone dal ventre giallo (<i>Bombina pachypus</i>)
Anfibi	Salamandrina dagli occhiali settentrionale (<i>Salamandrina perspicillata</i>)
Anfibi	Tritone crestato (<i>Triturus carnifex</i>)
Anfibi	Raganella (<i>Hyla intermedia</i>)
Rettili	Biacco (<i>Coluber viridiflavus/Hierophis viridiflavus</i>)
Rettili	Saettone (<i>Elaphe longissima/Zamenis longissima</i>)
Rettili	Biscia tassellata (<i>Natrix tassellata</i>)
Rettili	Vipera dell' Orsini (<i>Vipera ursinii</i>)
Rettili	Cervone (<i>Elaphe quatuorlineata</i>)
Rettili	Testuggine di Hermann (<i>Testudo hermanni</i>)
Uccelli	Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>)
Uccelli	Calandro (<i>Anthus campestris</i>)
Uccelli	Calandrella (<i>Calandrella brachydactyla</i>)



Uccelli	Codirossone (<i>Monticola saxatilis</i>)
Uccelli	Succiapapre (<i>Caprimulgus europaeus</i>)
Uccelli	Averla piccola (<i>Lanius collurio</i>)
Uccelli	Avèra minore (<i>Lanius minor</i>)
Uccelli	Ortolano (<i>Emberiza hortulana</i>)
Uccelli	Tottavilla (<i>Lullula arborea</i>)
Uccelli	Picchio muraiolo (<i>Tichodroma muraria</i>)
Uccelli	Merlo dal Collare (<i>Turdus torquatus</i>)
Uccelli	Stiaccino (<i>Saxicola rubetra</i>)
Uccelli	Gracchio alpino (<i>Pyrrhocorax graculus</i>)
Uccelli	Gracchio corallino (<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>)
Uccelli	Sordone (<i>Prunella collaris</i>)
Uccelli	Fringuello alpino (<i>Montifringilla nivalis</i>)
Uccelli	Nibbio bruno (<i>Milvus migrans</i>)
Uccelli	Nibbio reale (<i>Milvus milvus</i>)
Uccelli	Passera lagia (<i>Petronia petronia</i>)
Uccelli	Aquila reale (<i>Aquila chrysaetos</i>)
Uccelli	Gufo reale (<i>Bubo bubo</i>)
Uccelli	Piviere tortolino (<i>Charadrius morinellus</i>)
Uccelli	Albanella minore (<i>Circus pygargus</i>)
Uccelli	Albanella reale (<i>Circus cyaneus</i>)
Uccelli	Quaglia comune (<i>Coturnix coturnix</i>)
Uccelli	Croccolone (<i>Gallinago media</i>)
Uccelli	Gru cenerina (<i>Grus grus</i>)
Uccelli	Gruccione comune (<i>Merops apiaster</i>)
Uccelli	Falco picchiaiolo (<i>Pernis apivorus</i>)
Uccelli	Lanario (<i>Falco biarmicus</i>)
Uccelli	Sordone (<i>Prunella collaris</i>)
Mammiferi	Miniottero (<i>Miniopterus schreibersii</i>)
Mammiferi	Rinolofo maggiore (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)
Mammiferi	Rinolofo minore (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)
Mammiferi	Vespertilio minore (<i>Myotis blythii</i>)
Mammiferi	Vespertilio di Capaccini (<i>Myotis capaccinii</i>)
Mammiferi	Vespertilio smarginato (<i>Myotis emarginatus</i>)
Mammiferi	Vespertilio maggiore (<i>Myotis myotis</i>)
Mammiferi	Pipistrello albolimbato (<i>Pipistrellus kuhlii</i>)
Mammiferi	Pipistrello nano (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)
Mammiferi	Pipistrello di Savi (<i>Pipistrellus savii</i>)
Mammiferi	Serotino (<i>Eptesicus serotinus</i>)
Mammiferi	Arvicola delle nevi (<i>Chionomys nivalis</i>)
Mammiferi	Orso (<i>Ursus arctos</i>)
Mammiferi	Lupo (<i>Canis lupus</i>)
Mammiferi	Camoscio appennico (<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i>)

Specie vegetali di interesse comunitario (allegati II e IV)

Gruppo	Nome
Piante superiori	<i>Astragalus aquilanus</i>
Piante superiori	<i>Cypripedium calceolus</i>
Piante superiori	<i>Jacobea vulgaris sub sp. gotlandica</i>
Piante superiori	<i>Klasea lycopifolia</i>
Piante superiori	<i>Iris marsica</i>
Piante superiori	<i>Hymantoglossum adriaticum</i>



Misure regolamentari

- nel caso di utilizzo a pascolo delle praterie, il carico è stabilito in funzione delle reali capacità produttive di biomassa utilizzabile dal bestiame esso comunque non potrà essere superiore a 1 UBA/ha anno;

- al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei suoli ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti obblighi:

1) non ridurre le superficie a pascolo permanente;

2) escludere le lavorazioni del terreno diverse da quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dell'ordinato deflusso delle acque.

- divieto di rimboschimento delle aree di pascolo interessate da habitat di interesse comunitario di prateria e di arbusteto;

- al fine di favorire l'utilizzo dei fontanili da parte di specie quali l'ululone appenninico, il tritone crestato e il tritone italiano, tutti i fontanili devono essere ristrutturati realizzando all'interno degli stessi una rampa di uscita a debole pendenza e all'esterno, almeno su un lato, un cumulo di terra o roccia che consenta agli animali di entrare facilmente in acqua. È comunque vietata l'impermeabilizzazione delle aree perimetrali ai fontanili;

- per assicurare il giusto apporto di acqua durante l'arco dell'anno, in particolare durante il periodo riproduttivo, si dovranno sorvegliare periodicamente i fontanili ritenuti di maggiore interesse per gli anfibi verificandone l'integrità delle condutture e la capacità di trattenere l'acqua. Gli stessi fontanili, oggetto di ripulitura da parte degli allevatori, dovranno essere mantenuti sulla base di uno specifico piano di Manutenzione, che preveda in particolare il divieto assoluto di ripulitura attraverso prodotti chimici.

L'asportazione della vegetazione acquatica (alghe e idrofite) sarà soggetta a preventiva autorizzazione dell'Ente gestore. Durante l'inverno e solo quando la vasca si presenta particolarmente piena di vegetazione, sarà possibile rimuovere al massimo il 40% della stessa, mantenendola per alcuni giorni al margine del fontanile, consentendo così agli anfibi e alle larve di invertebrati acquatici eventualmente presenti di rientrare in acqua;

- è vietato l'utilizzo di cisterne, vasche da bagno e pozzi aperti a livello del piano di campagna;

- obbligo di rispetto dei tempi di monticazione per garantire la riproduzione da seme delle erbe e per rispettare la fenologia delle specie;

- è vietato il pascolo oltre il limite altitudinale di 2300 metri s.l.m;

- obbligo di adottare modalità di pascolo turnato, guidato o razionato per non danneggiare gli ecosistemi di prateria a causa del sovrapascolamento.

Interventi attivi e azioni da incentivare

a) il coinvolgimento degli agricoltori, allevatori e operatori forestali nei processi regolamentari e la promozione di iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale e al miglioramento delle capacità tecnico-gestionali finalizzate ad un aggiornamento della formazione tecnica e alla valorizzazione commerciale dei prodotti della agricoltura, zootecnia, selvicoltura e alpicoltura montana;

b) il mantenimento e il recupero di prati e pascoli;

c) la realizzazione di rampe di accesso in pietrame, qualora necessario, per favorire l'utilizzo delle vasche e abbeveratoi da parte degli anfibi;

d) incentivazione di una zootecnia tipica e tradizionale per evitare il sovrapascolo di alcune aree, con perdita di habitat;

e) miglioramento della distribuzione dei punti di abbeverata per diminuire la pressione su alcuni di essi e favorire la conservazione di habitat e specie e distribuire il carico di pascolo anche sulle superfici meno utilizzate;

f) miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli animali al pascolo;

g) l'incremento dei controlli ordinari e di ulteriori controlli sullo stato sanitario del bestiame allevato, per evitare la trasmissione di patologie alle/dalle popolazioni di animali selvatici;

h) promozione della cooperazione tra allevatori ed Enti gestori dei Siti Natura 2000 per guardiania bovini ed equini in monticazione e costituzione di strutture atte al monitoraggio e controllo sanitario del bestiame in monticazione e quali aree di parto protette per bovini ed equini;

i) incentivi per l'utilizzo di farmaci veterinari fitoterapici;



l) incentivi per la rimozione delle recinzioni in filo spinato con l'utilizzo di recinzioni stabilite dall'Ente gestore.


5. Misure per gli ecosistemi degli ambienti ripariali e delle acque correnti

Habitat di interesse comunitario

Codice	Denominazione
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara spp</i>
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>
3170*	Stagni temporanei mediterranei
3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>
3250	Fiumi mediterranei a flusso permanente con <i>Glaucium flavum</i>
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p e <i>Bidention</i> p.p
3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i>
3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
7140	Torbiere di transizione e instabili

Specie animali di interesse comunitario (All. II e IV della Dir 92/43 CEE)

Gruppo	Nome
Invertebrati	Falena dell'edera (<i>Euplagia quadripunctaria</i>)
Invertebrati	Scarabeo eremita (<i>Osmoderma eremita</i>)
Invertebrati	Azzurrina di mercurio (<i>Coenagrion mercuriale</i>)
Invertebrati	<i>Euphydrias aurinia</i>
Invertebrati	Gambero di fiume (<i>Austropotamobius pallipes</i>)
Pesci	Barbo (<i>Barbus plebejus</i>) (sin <i>B. tyberinus</i>)
Pesci	Cheppia (<i>Alosa fallax</i>)
Pesci	Vairone (<i>Leuciscus souffia muticellus</i>)
Pesci	Vairone occidentale (<i>Telestes muticellus</i>)
Pesci	Rovella (<i>Rutilus rubilio</i>)
Pesci	Trota macrostigma (<i>Salmo trutta macrostigma</i>)
Pesci	Lampreda di ruscello (<i>Lampetra planeri</i>)
Pesci	Cobite italiano (<i>Cobitis bilineata</i>)
Anfibi	Ululone appenninico o italiano (<i>Bombina pachipus</i>)
Anfibi	Salamandrina dagli occhiali settentrionale (<i>Salamandrina perspicillata</i>)
Anfibi	Tritone crestato (<i>Triturus carnifex</i>)
Anfibi	Raganella (<i>Hyla intermedia</i>)
Anfibi	Rana appenninica (<i>Rana Italica</i>)
Rettili	Testuggine palustre europea (<i>Emys orbicularis</i>)
Rettili	Tartaruga di terra o tartaruda di Hermann (<i>Testudo hermanni</i>)
Rettili	Biscia tassellata (<i>Natrix tassellata</i>)
Uccelli	Succiapapre (<i>Caprimulgus europaeus</i>)
Uccelli	Svasso maggiore (<i>Podiceps cristatus</i>)
Uccelli	Folaga (<i>Fulica atra</i>)
Uccelli	Moriglione (<i>Aythya ferina</i>)
Uccelli	Germano reale (<i>Anas platyrhynchos</i>)
Uccelli	Fischione (<i>Anas penelope</i>)
Uccelli	Alzavola (<i>Anas crecca</i>)
Uccelli	Martin pescatore (<i>Alcedo atthis</i>)
Uccelli	Airone rosso (<i>Ardea purpurea</i>)
Uccelli	Sgarza ciuffetto (<i>Ardeola ralloides</i>)
Uccelli	Gufo di palude (<i>Asio flammeus</i>)
Uccelli	Moriglione (<i>Aythya ferina</i>)



Uccelli	Moretta (<i>Aythya fuligula</i>)
Uccelli	Moretta tabaccata (<i>Aythya nyroca</i>)
Uccelli	Tarabuso o Airone stellato (<i>Botaurus stellaris</i>)
Uccelli	Occhione (<i>Burhinus oedicephalus</i>)
Uccelli	Mignattino comune (<i>Chlidonias niger</i>)
Uccelli	Cicogna bianca (<i>Ciconia ciconia</i>)
Uccelli	Merlo acquaiolo (<i>Cinclus cinclus</i>)
Uccelli	Falco di palude (<i>Circus aeruginosus</i>)
Uccelli	Albanella reale (<i>Circus cyaneus</i>)
Uccelli	Albanella minore (<i>Circus pygargus</i>)
Uccelli	Garzetta (<i>Egretta garzetta</i>)
Uccelli	Folaga eurasiatica o comune (<i>Fulica atra</i>)
Uccelli	Gru cenerina o eurasiatica (<i>Grus grus</i>)
Uccelli	Tarabusino o Guacco (<i>Ixobrychus minutus</i>)
Uccelli	Pettazzurro (<i>Luscinia svecica</i>)
Uccelli	Cutrettola (<i>Motacilla flava</i>)
Uccelli	Nitticora (<i>Nycticorax nycticorax</i>)
Uccelli	Falco pescatore (<i>Pandion haliaetus</i>)
Uccelli	Spatola o spatola bianca (<i>Platalea leucorodia</i>)
Uccelli	Mignattaio (<i>Plegadis falcinellus</i>)
Uccelli	Svasso maggiore (<i>Podiceps cristatus</i>)
Uccelli	Voltolino (<i>Porzana porzana</i>)
Uccelli	Avocetta (<i>Recurvirostra avosetta</i>)
Uccelli	Bigia grossa (<i>Sylvia hortensis</i>)
Uccelli	Piro-piro boschereccio (<i>Tringa glareola</i>)
Uccelli	Airone Bianco Maggiore (<i>Egretta alba</i>)
Uccelli	Falco pecchiaiolo (<i>Pernis apivorus</i>)
Uccelli	Forapaglie castagnolo (<i>Acrocephalus melanopogon</i>)
Mammiferi	Vespertilio di Capaccini (<i>Myotis capaccini</i>)
Mammiferi	vespertilio smarginato (<i>Myotis emarginatus</i>)
Mammiferi	Vespertillo maggiore (<i>Myotis myotis</i>)
Mammiferi	Miniottero (<i>Miniopterus schreibersii</i>)
Mammiferi	Ferro di cavallo maggiore (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)

Misure regolamentari:

- è vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni e temporanei, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla sponda, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e dei danni legati ad eventi meteorologici eccezionali; è inoltre vietato il taglio in prossimità di sorgenti e pozze d'acqua per un raggio di 10 metri dalle sponde. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione e miglioramento strutturale degli habitat quali ripuliture dalla vegetazione infestante, tagli fitosanitari, rinfoltimenti ecc.. autorizzati dall'Ente gestore ;

- è vietato il transito con qualsiasi mezzo nei corpi idrici perenni e temporanei, puntuali, lineari, areali, e negli impluvi, salvo eventuali guadi sulla viabilità esistente, se non per comprovate esigenze produttive e di servizio autorizzate dall'Ente gestore;

- divieto di canalizzazione, di captazione, di tombamento e di copertura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le azioni necessarie per comprovati motivi di sicurezza idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità, le quali rimangono comunque soggette alla Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa vigente;


- divieto di autorizzazione di nuove derivazioni idriche;

- divieto di costruzione di nuove opere fluviali trasversali non superabili dalla fauna ittica;

- divieto di apportare modifiche agli alvei e alle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali, ad eccezione di interventi inerenti la sicurezza idraulica e la salvaguardia dell'incolumità di cose e persone;

- divieto di pesca alla Rovella alla Cheppia;

- divieto di immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni;



- divieto di alterazioni morfologiche generate da regimazioni idraulico-forestali, l'escavazione in alveo, rettifiche, arginature e tombamenti, interrimento delle risorgive e delle zone umide;

- divieto di realizzazione di impianti idroelettrici e sbarramenti, briglie e interruzioni per i corsi d'acqua che presentano la Cheppia.

Interventi attivi e azioni da incentivare

a) gli interventi volti al mantenimento ed all'ampliamento delle zone umide d'acqua dolce;

b) il mantenimento della vegetazione di ripa e dei canneti di margine, la conservazione di alberi e arbusti autoctoni, di fossati, di canalette di scolo, di irrigazione nonché di depressioni, stagni e prati all'interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali;

c) gli interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua con progetti approvati dall'ente gestore e posti a valutazione d'incidenza;

d) la rimozione o controllo della fauna ittica eventualmente presente in piccoli ambienti limnici a seguito di introduzione accidentale o a fini alieutici;


6. Misure per gli ecosistemi marini e costieri

Habitat di interesse comunitario

Codice	Denominazione
1110	Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina
1170	Scogliere
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine
1240	Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con <i>Limonium spp. endemici</i>
1310	Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose
1410	Pascoli inondatai mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)
1430	Praterie e fruticeti alonitrofilii (<i>Pegano-Salsoletea</i>)
2110	Dune embrionali mobili
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)
2220	Dune con presenza di <i>Euphorbia terracina</i>
2230	Dune con prati dei Malcolmietalia
2240	Dune con prati dei <i>Brachypodietalia</i> e vegetazione annua
2270*	Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>
3170	Stagni temporanei mediterranei

Specie animali di interesse comunitario (All. II e IV della Dir 92/43 CEE)

Gruppo	Nome
Rettile	Tartaruga comune (<i>Caretta caretta</i>)
Rettili	Cervone (<i>Elaphe quatuorlineata</i>)
Pesce	Cheppia (<i>Alosa fallax</i>)
Uccelli	Fratino (<i>Charadrius alexandrinus</i>)
Uccelli	Airone rosso (<i>Ardea purpurea</i>)
Uccelli	Sgarza ciuffetto (<i>Ardeola ralloides</i>)
Uccelli	Gufo di palude (<i>Asio flammeus</i>)
Uccelli	Moriglione (<i>Aythya ferina</i>)
Uccelli	Moretta (<i>Aythya fuligula</i>)
Uccelli	Moretta tabaccata (<i>Aythya nyroca</i>)
Uccelli	Airone stellato (<i>Botaurus stellaris</i>)
Uccelli	Occhione comune (<i>Burhinus oediconemus</i>)
Uccelli	Fratino eurasiatico (<i>Charadrius alexandrinus</i>)
Uccelli	Mignattino comune (<i>Chlidonias niger</i>)
Uccelli	Ghiandaia marina (<i>Coracias garrulus</i>)
Uccelli	Gru cenerina (<i>Grus grus</i>)
Uccelli	Gruccione (<i>Merops apiaster</i>)
Uccelli	Passero solitario (<i>Monticola solitarius</i>)
Uccelli	Falco pescatore (<i>Pandion haliaetus</i>)



Uccelli	Sterna maggiore (<i>Sterna caspia</i>)
Uccelli	Sterna comune (<i>Sterna hirundo</i>)
Mammiferi	Delfino tursiope (<i>Tursiops truncatus</i>)

Misure regolamentari

- è vietato l'accesso e la circolazione con mezzi a motore sulle spiagge e in particolare sulle dune;
- è vietata l'introduzione, la piantumazione e la coltivazione di qualsiasi pianta alloctona appartenente alle specie aliene e invasive nelle aree in concessione nonché in tutti gli ambiti pubblici e privati che potrebbero indurre alla propagazione, anche aerea, di specie invasive e infestanti;
- è vietata la pulizia meccanica delle spiagge ad eccezione degli interventi presenti e/o consentiti dai Piani di gestione del sito e/o sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza con esito positivo, che devono essere eseguiti con la supervisione dell'Ente gestore, in particolare nel periodo di nidificazione del Fratino;
- non è consentita la circolazione libera o al guinzaglio di cani dal 1 marzo al 30 luglio.
In particolare per gli habitat di pineta e duna, vigono gli ulteriori divieti:
 - calpestare o attraversare in qualunque forma le aree di duna antistanti le pinete se non attraverso le passerelle o i percorsi appositamente segnalati;
 - accendere fuochi per qualsiasi scopo ed uso;
 - sradicare, tagliare o danneggiare in qualsiasi modo piante, parti di piante, arbusti e radici;
 - affiggere ad alberi e arbusti, chiodi, cartelli, incidere la corteccia, fare legature
 - accedere, transitare e sostare con i mezzi motorizzati al di fuori di ambiti eventualmente regolamentati e consentiti dall'ente gestore;
 - campeggiare con caravan, roulotte, apposizione di tende da campeggio, gazebo ed altre attrezzature, nonché pernottare al di fuori di ambiti eventualmente regolamentati e consentiti dall'ente gestore;
 - approntare aree pic-nic e occupare spazi con tavoli, panche, sedie e altro nonché il bivacco al di fuori di ambiti eventualmente regolamentati e consentiti dall'ente gestore;
 - abbandonare rifiuti di qualunque genere;
 - è fatto obbligo di utilizzare punti luce schermati verso l'alto e verso il mare per contenere l'inquinamento luminoso e il disturbo per l'avifauna e la fauna;
- non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la "discarica" di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di "scarichi" non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- non sono consentite nuove concessioni o opere; il provvedimento di rinnovo è emanato dalla regione o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
- è vietato l'utilizzo di moto d'acqua, acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e di sport acquatici similari;
- non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi;
- non è consentito l'ancoraggio fatto salvo per le imbarcazioni per la ricerca e quelle autorizzate dall'organismo di gestione del sito;
- non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, con turbo-soffianti, con reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose, né l'acquacoltura e il ripopolamento attivo e non è consentito l'accesso e il transito alle unità adibite alla pesca professionale, eccetto che per la piccola pesca artigianale autorizzata dall'organismo di gestione del sito;
- non è consentita la pesca subacquea in apnea, né la detenzione e il trasporto di attrezzi ad essa adibiti.
- non è consentita alcuna forma di pesca sportiva o ricreativa se non appositamente autorizzata dall'Ente di gestione del sito a scopi di ricerca scientifica.



7. Misure per gli ecosistemi rupestri, glareicoli ed ipogei

Habitat di interesse comunitario

Codice	Denominazione
6110*	Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albae</i>
7220*	Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)
8110	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
8220	Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
8230	Rocce silicee con vegetazione pioniera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>
8240*	<i>Pavimenti calcarei</i>
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
8340	Ghiacciai permanenti

Specie animali di interesse comunitario (All. II e IV della Dir 92/43 CEE)

Gruppo	Nome
Uccelli	Aquila reale (<i>Aquila chrysaetos</i>)
Uccelli	Biancone (<i>Circaetus gallicus</i>)
Uccelli	Falco pellegrino (<i>Falco peregrinus</i>)
Uccelli	Lanario (<i>Falco biarmicus</i>)
Uccelli	Gufo reale (<i>Bubo bubo</i>)
Uccelli	Gracchio corallino (<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>)
Uccelli	Gracchio alpino (<i>Pyrrhocorax graculus</i>)
Uccelli	Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>)
Uccelli	Grifone (<i>Gyps fulvus</i>)
Uccelli	Sordone (<i>Prunella collaris</i>)
Uccelli	Codirossone (<i>Monticola saxatilis</i>)
Uccelli	Fringuello alpino (<i>Montifringilla nivalis</i>)
Uccelli	Rondone maggiore (<i>Apus melba</i>)
Uccelli	Piviere tortolino (<i>Charadrius morinellus</i>)
Uccelli	Passera lagia (<i>Petronia petronia</i>)
Uccelli	Passero solitario (<i>Monticola solitarius</i>)
Uccelli	Picchio muraiolo (<i>Tichodroma muraria</i>)
Uccelli	Germano reale (<i>Anas platyrhynchos</i>)
Uccelli	Merlo dal collare (<i>Turdus torquatus</i>)
Mammiferi	Rinolofa maggiore (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)
Mammiferi	Rinolofa mediterraneo (<i>Rhinolophus euryale</i>)
Mammiferi	Rinolofa minore (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)
Mammiferi	Miniottero comune (<i>Miniopterus schreibersii</i>)
Mammiferi	Vespertilio minore (<i>Myotis blythii</i>)
Mammiferi	Vespertilio smarginato (<i>Myotis emarginatus</i>)
Mammiferi	Vespertilio maggiore (<i>Myotis myotis</i>)
Mammiferi	Vespertilio di Natterer (<i>Myotis nattereri</i>)
Mammiferi	Vespertilio di Bechstein (<i>Myotis bechsteinii</i>)
Mammiferi	Vespertilio di Capaccini (<i>Myotis capaccinii</i>)
Mammiferi	Pipistrello nano (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)
Mammiferi	Pipistrello di Savi (<i>Pipistrellus savii</i>)
Mammiferi	Barbastello (<i>Barbastella barbastellus</i>)
Mammiferi	Serotino (<i>Eptesicus serotinus</i>)
Mammiferi	Orecchione bruno (<i>Pleucotos auritus</i>)
Mammiferi	Molosso di Cestoni (<i>Tadarida teniotis</i>)
Mammiferi	Gatto selvatico (<i>Felis silvestris</i>)
Mammiferi	Camoscio appenninico (<i>Rupicapra Pyrenaica ornata</i>)

Specie vegetali di interesse comunitario

Gruppo	Nome
Piante superiori	Adonide curvata (<i>Adonis distorta</i>)
Piante superiori	Androsace di Matilde (<i>Androsace mathildae</i>)



Misure regolamentari

- divieto di sorvolo a bassa quota, inferiore ad almeno 500 m di altezza, dal 1 gennaio al 10 agosto in prossimità delle pareti rocciose, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, in quanto potenzialmente utilizzate per la nidificazione e durante il periodo riproduttivo delle nascite del camoscio appenninico. Il sorvolo a bassa quota nelle zone sopra indicate è vietato con qualunque tipo di mezzo aereo a motore così come deltaplano e parapendio. Il sorvolo a bassa quota nelle zone e nei periodi sopra indicati finalizzato allo svolgimento di attività di studio e di monitoraggio, per lavori e interventi di gestione straordinaria all'interno del sito, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente gestore. La norma non trova applicazione nel caso in cui si tratti di mezzi impiegati nelle operazioni a tutela dell'incolumità di persone e cose quali soccorso, vigilanza ed antincendio;
- le attività di arrampicata libera o attrezzata, che comportano presenza antropica, regolare o occasionale, nel raggio di almeno 500 m dai siti di nidificazione di rapaci rupicoli o rifugi accertati di chiroteri, sono vietate nel periodo 1 febbraio - 31 luglio per un raggio di almeno 500 metri dai siti di riproduzione cartografati;
- obbligo di segnalazione da parte degli arrampicatori di situazioni a rischio per la fauna e di nuovi siti di nidificazione o rifugio;
- divieto di svolgere attività di ripresa video/fotografica dei nidi da distanze inferiori a minimo 500 m, salvo attività autorizzate dall'Ente gestore;
- divieto di accendere fuochi, fumare, depositare rifiuti, asportare e/o danneggiare qualsiasi parte della grotta come ad esempio gli speleotemi, fare scritte e/o incisioni sulle pareti delle grotte;
- divieto di disturbo degli elementi floro-faunistici presenti nelle grotte e in particolare dei chiroteri durante il periodo di riposo;
- divieto di captazioni idriche, smaltimento liquami, bonifiche, drenaggi, canalizzazioni, intubamenti, rinnovi di concessioni ed in generale qualsiasi altro intervento di semplificazione del reticolo idrico potenzialmente in grado di modificare il normale andamento della falda nell'area di pertinenza degli habitat 7220* e 8310;
- obbligo di rimanere sui tracciati dei sentieri con le modalità stabilite dall'ente gestore.

Interventi attivi e azioni da incentivare

- la selezione delle pareti rocciose in cui poter realizzare l'attività di arrampicata sportiva, al fine di limitarne l'impatto sugli habitat e sulle specie prioritarie in particolare l'individuazione delle aree a particolare rischio, loro mappatura con aggiornamento continuo, in relazione ai possibili spostamenti dei siti di nidificazione più importanti;
- redazione e sottoscrizione di un regolamento per la pratica delle attività sportive di montagna con le relative associazioni e rappresentanze;
- la selezione delle grotte fruibili al fine di limitarne l'impatto sugli habitat e sulle specie prioritarie in particolare l'individuazione delle aree a particolare rischio, loro mappatura con aggiornamento continuo, in relazione alla presenza di specie di chiroteri.

8. Misure per i centri abitati e le infrastrutture

Specie animali di interesse comunitario (all II e IV della Dir. 92/43)

Gruppo	Nome
Mammiferi	Rinolofa maggiore (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)
Mammiferi	Rinolofa minore (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)
Mammiferi	Vespertilio minore (<i>Myotis blythii</i>)
Mammiferi	Vespertilio maggiore (<i>Myotis myotis</i>)
Mammiferi	Vespertilio di Natterer (<i>Myotis nattereri</i>)
Mammiferi	Vespertilio mustacchio (<i>Myotis mystacinus</i>)
Mammiferi	Pipistrello nano (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)
Mammiferi	Pipistrello di Savi (<i>Pipistrellus savii</i>)
Mammiferi	Pipistrello albolimbato (<i>Pipistrellus kuhlii</i>)
Mammiferi	Serotino (<i>Eptesicus serotinus</i>)



Mammiferi	Orecchione bruno (<i>Pleucotos auritus</i>)
Mammiferi	Orecchione meridionale (<i>Pleucotos austriacus</i>)
Mammiferi	Barbastello (<i>Barbastella barbastellus</i>)
Mammiferi	Vespertilio di Capaccini (<i>Myotis capaccinii</i>)
Mammiferi	Vespertilio smarginato (<i>Myotis emarginatus</i>)
Mammiferi	Vespertilio maggiore (<i>Myotis myotis</i>)
Mammiferi	Ferro di cavallo maggiore (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)
Mammiferi	Ferro di cavallo minore (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)
Uccelli	Rondone maggiore (<i>Apus melba</i>)
Uccelli	Cardellino (<i>Carduelis carduelis</i>)
Uccelli	Cicogna bianca o europea (<i>Ciconia ciconia</i>)
Uccelli	Falco pellegrino (<i>Falco peregrinus</i>)
Uccelli	Passero solitario (<i>Monticola solitarius</i>)
Uccelli	Fringuello alpino (<i>Montifringilla nivalis</i>)
Uccelli	Gracchio alpino (<i>Pyrhocorax graculus</i>)
Uccelli	Gracchio corallino (<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>)

Misure regolamentari

- nel caso di ritrovamento di pipistrelli in edifici in ristrutturazione dovranno essere seguite le specifiche di verifica delle possibili soluzioni di convivenza e deve essere assicurato che nessun danno venga apportato agli esemplari, in riferimento anche al documento a cura di P. Agnelli, D. Russo, A. Martinoli (2008) "Linee guida per la conservazione dei Chiroteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi". Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Gruppo Italiano Ricerca Chiroteri e Università degli Studi dell'Insubria. Quaderni di Conservazione della Natura 28;

- obbligo di misure di prevenzione degli investimenti stradali mediante un programma che, d'intesa con gli enti competenti, preveda l'impiego di una specifica segnaletica stradale, di adeguati rallentatori di velocità e della manutenzione del bordo stradale, nonché l'abbassamento del limite di velocità nelle aree più a rischio

- obbligo di misure di prevenzione per il rischio di collisione dell'avifauna come già indicato nella parte generale.

Interventi attivi e azioni da incentivare

- favorire la presenza di uccelli e chiroteri conservando gli alberi ricchi di cavità negli ambienti forestali, anche urbani, integrando eventualmente questi rifugi installando idonei nidi artificiali e bat-box;

- la realizzazione o adeguamento di infrastrutture per il superamento di barriere artificiali quali le strade, in zone di particolare importanza per i passaggi ed attraversamenti della fauna;

- contrastare la distruzione, il disturbo (luci, fruizione turistica, lavori di manutenzione e restauro con modalità e periodi non idonei, trattamenti delle strutture lignee) o la chiusura attraverso l'installazione di cancelli o altri manufatti che non consentono l'accesso nei rifugi sinantropici o naturali (grotte) ai pipistrelli troglodilfi per la riproduzione o roost invernali;

- azioni e strutture atte a ridurre gli incidenti e investimenti causati alla fauna, in particolare:

- riduzione del limite di velocità ;
- posizionamento di catarifrangenti e/o dissuasori acustici ad attivazione automatica;
- interventi volti al ripristino della permeabilità biologica della struttura viaria per le specie di fauna selvatica, mediante la realizzazione di sottopassi e sovrappassi;
- posizionamento di reti laterali di invito nei pressi di ponti/sottopassi al fine di indirizzare gli animali verso i varchi sicuri;

- potenziamento cartellonistica di invito agli automobilisti a ridurre la velocità;

- tutela specifica delle aree naturali sovrastanti le gallerie naturali ferroviarie e autostradali per il loro ruolo di connessione ecologica.

